

NELLA CIRCOLARE N. 27/E

21 luglio 2015 ore 07:00

## Voluntary disclosure: effetti estesi a IVIE e IVAFE

di **Stefano Loconte - Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima Filippo Barba - Loconte & Partners, Avvocato**

Con circolare n. 27/E del 2015, l'Agenzia delle Entrate estende i benefici premiali della procedura di voluntary disclosure anche ad IVIE e IVAFE. Pertanto, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di IVAFE e IVIE è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto. Viene comunque fatta salva la possibilità per i contribuenti di scegliere discrezionalmente se regolarizzare la propria posizione anche facendo ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.

Con la circolare n. 27E del 16 luglio 2015, l'Agenzia delle Entrate fornisce, dopo le prime indicazioni contenute nella circolare n. 10E dello scorso marzo, numerosi chiarimenti per l'applicazione delle misure introdotte dalla legge n. 186/2014 in materia di emersione e rientro di capitali illecitamente detenuti all'estero.

In particolare, in tema di **IVIE** ed **IVAFAE**, la prima circolare operativa si limitava a ricordare che a partire dal periodo d'imposta 2012 ricorrono obblighi dichiarativi anche per l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero e l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e che, pertanto, gli elementi per la determinazione degli **eventuali maggiori imponibili** dovranno essere forniti con la **relazione**, che costituisce parte integrante della richiesta di accesso alla procedura.

Tuttavia, il documento di prassi, sorprendentemente, nulla diceva in merito all'eventuale possibilità per il discloser di usufruire dei benefici sanzionatori previsti dalla stessa con riferimento riguardo a tali imposte.

Conseguentemente, gli addetti ai lavori avevano ritenuto che **per sanare le violazioni** relative alle predette imposte, emerse nell'ambito della procedura di voluntary disclosure, fosse opportuno accedere all'istituto del **ravvedimento operoso**, così come modificato dalla legge di Stabilità 2015, così da poter beneficiare dei conseguenti benefici a livello sanzionatorio.

A supporto di tale assunto, invero, vi era il tenore letterale della norma, la quale circoscriveva, in maniera piuttosto rigida, l'ambito oggettivo della procedura di voluntary disclosure alle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero in violazione degli obblighi di dichiarazione in materia di monitoraggio fiscale, nonché alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive, all'imposta regionale sulle attività produttive e a quella sul valore aggiunto, mai menzionando in maniera esplicita (o implicita) l'IVIE e l'IVAFAE.

Tanto premesso, con la circolare n. 27/E dobbiamo registrare l'inaspettata apertura dell'Agenzia delle Entrate all'**applicabilità** dei **benefici sanzionatori**, conseguenti al perfezionamento della procedura di voluntary disclosure, anche alle ipotesi in cui **emergano violazioni** in materia di **IVIE** ed **IVAFAE**.

L'Amministrazione finanziaria, infatti, attraverso un notevole sforzo di interpretazione logico-sistematica (ed estensiva) delle disposizioni in materia di voluntary disclosure di cui alla legge n. 186/2014, ha ammesso, infatti, a chiare lettere, che i benefici previsti dalla stessa possano essere riconosciuti "anche con riguardo a tali imposte, per le quali, con riguardo al versamento, alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni e ai rimborsi nonché al contenzioso trovano applicazione le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche".

Secondo la Direzione Centrale Normativa, infatti, i **principi di completezza e collaborazione** - che come noto caratterizzano la procedura di voluntary disclosure, - comportano che, ai fini del perfezionamento della stessa, i contribuenti debbano **fornire comunque i documenti e le informazioni** per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti anche dei contributi previdenziali e delle imposte IVAFE e IVIE: da ciò consegue, dunque, che anche tali imposte saranno quindi oggetto della procedura di collaborazione volontaria internazionale, anche in mancanza di violazioni in materia di monitoraggio fiscale.

## Conseguenze operative

Conseguentemente, dall'**applicazione estensiva dei benefici sanzionatori** a favore del contribuente che si avvale della procedura di voluntary disclosure ne deriva, pertanto, che la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di IVAFE e IVIE è fissata, in base al dettato dell'articolo 5-quinquies, comma 4, ultimo periodo, della legge n. 186/2014, al **minimo edittale, ridotto di un quarto**.

Infine, occorre rilevare che, in maniera sicuramente condivisibile, la circolare de qua fa salva la possibilità per i contribuenti di scegliere discrezionalmente se regolarizzare la propria posizione ai fini dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero o di quella sul valore degli immobili situati all'estero, anche facendo ricorso all'istituto del **ravvedimento operoso**.

## Leggi anche:

- [Voluntary disclosure adempimenti del contribuente in chiaro](#)
- [Voluntary disclosure risposte a quesiti e indicazioni operative](#)
- [Voluntary disclosure istruzioni per l'uso \(o quasi\)](#)

Copyright © - Riproduzione riservata